

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 120

12 marzo 2012

PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FAVIA, DEFRANCESCHI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - DECRETO DEL PRESIDENTE 4 DICEMBRE 2007, N. 1

Oggetto assembleare n. 2431

Relazione

Il presente progetto di regolamento intende revisionare alcuni articoli del regolamento interno dell'assemblea legislativa apportando modifiche volte non solo ad una maggiore trasparenza della vita istituzionale ma anche ad una maggiore funzionalità delle sedute assembleari.

Il progetto è composto di 17 articoli. Gli articoli 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14 e 17 sono strettamente connessi fra loro avendo quale unico oggetto le modalità di votazione in aula disciplinate compiutamente dall'articolo 8 ma richiamate, appunto, in più parti del regolamento. La modifica prevede che i modi di votazione, sempre palesi, siano solo due: per appello nominale o tramite dispositivo elettronico. Viene meno quindi la votazione per alzata di mano. In tale modo, vi è maggiore certezza sulle votazioni espresse dai singoli consiglieri.

L'articolo 2 concernente le modifiche all'articolo 24 del regolamento interno in materia di pareri da rendere in commissione, prevede la possibilità che tutti i commissari possano proporre pareri scritti contenuti delle proposte di modifica ad atti di Giunta sui quali la stessa commissione deve esprimersi.

L'articolo 3 concerne le modifiche all'articolo 27 del vigente regolamento sulla verbalizzazione e pubblicità delle sedute. Si prevede che delle sedute venga effettuata la registrazione audio integrale da fare parte integrante del verbale di seduta nonché la generale pubblicizzazione dei lavori svolti in commissione attraverso la partecipazione di operatori dell'informazione accreditati. Infine, si mantiene la segretezza dei lavori nei soli casi sia necessario tutelare la privacy di soggetti terzi e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

L'articolo 4 tratta della figura del relatore dei progetti di legge. Fino ad ora, la prassi seguita ha designato relatore i componenti della commissione referente a cui il progetto di legge è assegnato. Con la modifica apportata, relatore può essere qualunque consigliere regionale, non necessariamente componente della commissione referente.

L'articolo 5 va a modificare l'articolo 31 sugli abbinamenti dei progetti di legge prevedendo, a differenza di quanto avviene oggi, che il testo base non debba essere votato dalla commissione, ma segua una preferenza di carattere esclusivamente temporale.

L'articolo 7, modificando l'attuale articolo 66, prevede che

le sedute dell'assemblea siano pubbliche senza deroghe alcuna.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 73 del regolamento che sancisce ai consiglieri il divieto di parlare due volte nella stessa discussione. La modifica proposta prevede, invece, la possibilità che nella stessa discussione ciascun oratore possa parlare anche più volte purchè nel rispetto dei termini previsti dal regolamento.

L'articolo 13 modifica l'articolo 79 relativamente alle dichiarazioni di voto prevedendo la possibilità di intervento ad un solo consigliere per ogni gruppo, salvo che per esprimere un voto difforme.

Ancora sulle modalità di voto, le modifiche previste dall'arti-

colo 15 del progetto di regolamento. In particolare è prevista l'abrogazione del comma 2 dell'attuale articolo 83 in cui si prevede un tempo per potere effettuare la votazione, fino a 60 secondi. La votazione infatti, nello spirito delle modifiche deve essere immediata.

Infine, l'articolo 16 concerne l'abrogazione dell'articolo 92 dell'attuale regolamento interno che prevede la possibilità di presentare ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli bloccando così l'iter del progetto alla mera discussione in commissione, impedendo, di fatto, l'espressione sull'articolato del progetto da parte dei consiglieri non componenti della commissione referente.

PROGETTO DI REGOLAMENTO**Art. 1***Modifica dell'articolo 18 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. Al comma 3 dell'art. 18 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "per alzata di mano" sono abrogate.

Art. 2*Modifica dell'articolo 24 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. Al comma 6 dell'art. 24 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" dopo le parole "con apposita motivazione." sono inserite le parole "In ogni caso, tutti i commissari possono proporre pareri scritti contenenti proposte di modifiche, anche puntuali, all'atto di Giunta, sui quali la Commissione dovrà esprimersi".

Art. 3*Modifica dell'articolo 27 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. L'art. 27 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è così sostituito:

"Art. 27*Verbalizzazione, pubblicità e accesso ai lavori delle commissioni assembleari*

1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario. Inoltre, delle sedute viene effettuata la registrazione audio integrale, parte integrante del relativo verbale.

2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve riportare l'indicazione del funzionario estensore; è inserito nella raccolta degli atti assembleari e pubblicato, insieme alla relativa registrazione audio integrale, nelle pagine web delle commissioni.

3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei loro interventi presso la segreteria della commissione.

4. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.

5. I lavori della commissione sono pubblici. Il Presidente della Commissione, qualora i locali preposti lo permettano, può consentire agli operatori dell'informazione accreditati presso l'Assemblea legislativa la presenza ai lavori.

6. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, di concerto con i presidenti delle commissioni assembleari, stabilisce i criteri generali per la pubblicizzazione in tempo reale delle sedute. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.

7. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della

segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditor.

8. Il verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.

9. La Commissione può deliberare, a tutela della privacy di soggetti terzi all'Assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, di procedere in seduta segreta."

Art. 4*Modifica dell'articolo 30 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. Al comma 1 dell'art. 30 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" dopo le parole "commissione referente" sono aggiunte le parole "anche tra consiglieri non componenti della commissione referente".

Art. 5*Modifica dell'articolo 31 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 31 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" sono così sostituiti:

"Art. 31

2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente convoca i proponenti dei diversi progetti di legge- di norma i primi firmatari- e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo unificato. Se ciò non è possibile o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base il progetto di legge primo, in ordine cronologico, ritenendo abbinati gli altri.

3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del relatore e prima della chiusura della discussione generale, il Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la possibilità di unificare i diversi testi. Se ciò è possibile, sospende il procedimento che è ripreso dopo il deposito del nuovo testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione riguarda solo alcuni progetti di legge presentati, il testo base e il relatore rimarranno quelli individuati ai sensi dei commi 1 e 2 e il procedimento riprenderà dalla sua sospensione."

Art. 6*Modifica dell'articolo 65 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 65 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" sono abrogati.

Art. 7*Modifica dell'articolo 66 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa*

1. L'art. 66 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è così sostituito:

"Art. 66*Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa*

1. Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche. Ne è consentita la diffusione radiofonica, televisiva e telematica. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente."

Art. 8

Modifica dell'articolo 67 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Al comma 4 dell'art. 67 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "per alzata di mano e" sono abrogate.

Art. 9

Modifica dell'articolo 73 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. L'art. 73 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è così sostituito:

"Art. 73

Interventi in discussione

1. Ciascun oratore può parlare più volte nella stessa fase di discussione, purchè la durata complessiva non superi i termini previsti dal regolamento."

Art. 10

Modifica dell'articolo 74 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Al comma 5 dell'art. 74 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "per alzata di mano" sono abrogate.

2. Al comma 6 le parole "per alzata di mano" sono sostituite dalle parole "si effettua attraverso dispositivo elettronico".

Art. 11

Modifica dell'articolo 75 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Al comma 1 dell'art. 75 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "l'Assemblea delibera per alzata di mano" sono abrogate.

Art. 12

Modifica dell'articolo 77 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Al comma 2 dell'art. 77 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "per alzata di mano," sono abrogate.

Art. 13

Modifica dell'articolo 79 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. L'art. 79 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è così sostituito:

"Art. 79

Dichiarazioni di voto

1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamen-

to è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, un solo consigliere per ogni gruppo ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.

2. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto difforme rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto."

Art. 14

Modifica dell'articolo 80 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. L'art. 80 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è così sostituito:

"Art. 80

Modi di votazione

1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per appello nominale o attraverso dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.

2. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.

3. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in aula, e che sono comunque considerati presenti.

4. L'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta."

Art. 15

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Il comma 2 dell'articolo 83 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è abrogato.

Art. 16

Abrogazione dell'articolo 92 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. L'articolo 92 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" è abrogato.

Art. 17

Modifica dell'articolo 108 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa

1. Al comma 2 dell'art. 108 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa- Decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa del 4 dicembre 2007, n. 1" le parole "per alzata di mano" sono abrogate.